



COMUNE DI FOGGIA

Approvato con Delibera C.C. n. 113 del 26.11.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Art.1: Istituzione del registro

Art.2 : Criteri per l'iscrizione al Registro

Art.3: Attestazione di iscrizione al Registro

Art.4: Cancellazione dal Registro

Art.5: Azioni di promozione del Comune

Art.6: Trattamento dei dati personali

Art.7: Entrata in vigore

Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità

Articolo 1 – Istituzione del registro

1. E' istituito presso il Comune di Foggia il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità, volto a tutelare i diritti del minore, ad affermare il ruolo di entrambi i genitori anche in caso di separazione o divorzio e ad aiutare le famiglie ad affrontare nel modo migliore il trauma della separazione, affermando il diritto e il dovere di ciascun genitore ad esercitare il suo ruolo.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Foggia. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, tutte le comunicazioni che

dovessero essere destinate allo stesso per fini amministrativi o da parte di soggetti che interagiscono con lo stesso, saranno inviate presso la residenza di entrambi i genitori.

2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all'ufficio anagrafe dai genitori anche disgiuntamente. In tale ipotesi, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.

3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Foggia da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare l'apposito modello per richiedere l'iscrizione nel registro.

4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore, qualora ne facciano legittima e motivata richiesta.

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

1. Ciascuno dei genitori può ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.

2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione, dandone comunicazione all'altro genitore.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

1. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio, qualora ne facciano legittima e motivata richiesta.

Art.7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in uno alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.